

Procedura per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e realizzazione della nuova linea tranviaria sir2 e del sistema smart. (Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU)

NGEU PNRR M2C2I4.2_Linea SIR2 del Tram_CUP H94I19000130004

Lotto 1: Tratta Ovest CIG: 98862442A3

Lotto 2: Tratta Est CIG: 9886430C1E

VERBALE DI GARA (verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 04.08.2023, presso gli uffici di APS HOLDING spa.

Alle ore 8:00 presiede la seduta il sottoscritto ing. Diego Galiazzo, Responsabile del procedimento, per la verifica di regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno avanzato richiesta di partecipazione.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa attraverso la piattaforma CSAm ed s.r.l. – Net4market s.r.l. si riportano di seguito le risultanze.

Viene dato atto che nel corso della disamina della documentazione dell'operatore economico individuato con numero 1 secondo l'ordine risultante dalla piattaforma, sono state segnalate, nell'ambito delle dichiarazioni rese da alcuni componenti del predetto operatore economico, talune vicende attinenti la pregressa attività professionale, da ritenersi non rilevanti stante, in una fattispecie, la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 80, c. 7, D.lgs. 50/16 nonché della risalenza nel tempo ai sensi del comma 10 dell'art. 80 D.lgs. 50/16. Per quanto riguarda altra fattispecie evidenziata, si ritiene che i fatti oggetto del procedimento di indagine, siano antecedenti al triennio di rilevanza ai sensi dell'art. 80, c. 10-bis, D.lgs. 50/16. Infine, per quanto riguarda l'irrogazione di

sanzione pecuniaria amministrativa, si ritiene che non sussista il profilo della gravità tenuto conto dell'esiguità della sanzione concretamente irrogata.

Con riferimento ad uno degli operatori economici che compongono il costituendo raggruppamento di progettisti indicato, individuato quale mandatario, è necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 50/16, al fine di acquisire dal legale rappresentante dello stesso la puntuale opzione in corrispondenza delle dichiarazioni che nel documento prodotto (allegato n. 2 all'avviso di preinformazione sia per il lotto 1 sia per il lotto 2) non risultano essere state opportunamente opzionate mediante l'apposizione di un segno specifico in corrispondenza di ciascuna delle relative caselle, in modo che non possa sussistere alcun equivoco in ordine alle sussistenze delle situazioni sottese alle attestazioni prescritte dalla lex specialis di gara (si veda a pag. 15 dei documenti di cui ai files prodotti dall'operatore economico).

Sempre con riferimento all'operatore economico di cui sopra, viene dato atto che nei DGUE prodotti (sia relativamente al lotto 1 sia relativamente al lotto 2), nella sezione C della parte III, relativamente all'attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi, non è stata effettuata alcuna opzione tra quelle previste nei citati DGUE. Tuttavia, detta omissione dichiarativa può ritenersi adeguatamente sanata dalla dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi resa mediante la compilazione del modello allegato Ib al l'avviso di preinformazione.

Ancora in ordine all'operatore economico sopra citato, viene dato atto della presenza di un errore che per sua natura deve ritenersi soltanto "materiale", non essendo tale da poter suscitare alcun dubbio sulla reale volontà dichiarativa dell'operatore economico, di cui si ritiene, comunque, per completezza di dare atto a verbale: dunque viene dato atto che a pagina 1 del documento denominato "Dichiarazione d'impegno RTP e possesso requisiti", è stato indicato nel novero dei

consorziati che espletteranno l'incarico un operatore economico; tuttavia, nel proseguo dello stesso documento, nonché nel DGUE, detto operatore non è più indicato nell'ambito delle consorziate esecutrici ma in luogo dello stesso è sempre menzionato altro operatore, che ha prodotto la documentazione amministrativa di propria spettanza a norma di quanto prescritto dall'avviso di preinformazione.

Con riferimento ai DGUE prodotti (sia relativamente al lotto 1 sia relativamente al lotto 2) da uno dei consorziati del consorzio stabile componente il costituendo raggruppamento di progettisti indicato, risulta attestata la sussistenza di sentenze di condanna ai sensi dell'art. 80, c. 1, D.lgs. 50/16 (è stato opzionato SI in corrispondenza della Parte III, sez. A pag. 6 dei citati DGUE); poiché tuttavia nel proseguo non è stata indicata alcuna sentenza di tale natura, si ritiene necessario chiedere al legale rappresentante dell'operatore economico che ha reso la predetta dichiarazione, di fornire un chiarimento in merito, anche producendo le eventuali sentenze di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80, c. 1, D.lgs. 50/16.

Con riferimento a una mandante del costituendo raggruppamento di progettisti indicato nonché a una consorziata del consorzio stabile componente il costituendo raggruppamento di progettisti, non risulta essere stata indicata la sede di riferimento e il numero di posizione relativa alla cassa di previdenza obbligatoria in relazione al tipo di attività svolta (INARCASSA) come espressamente previsto nel modello allegato n 2 all'avviso di preinformazione. Si ritiene, pertanto, necessario richiedere agli operatori economici menzionati, ogni chiarimento in merito.

Con riferimento ad una delle mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese richiedente la partecipazione, si rileva che ha dichiarato di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale e di essere stato autorizzato alla partecipazione alla gara. Dai documenti

allegati (ci si riferisce in particolare ai provvedimenti del Tribunale), non risulta, tuttavia, che l'operatore economico sia stato espressamente autorizzato alla partecipazione alla gara né risulta prodotta la relazione del professionista (tanto che la relativa casella presente nel modello allegato n. 1 all'avviso di preinformazione, non è stata opzionata in nessuna delle due dichiarazioni relative relative ai lotti 1 e 2). Infatti, né il primo provvedimento del Tribunale né il secondo provvedimento del Tribunale, paiono autorizzare l'operatore economico, nei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 95 D.lgs. 14/19 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Si ritiene, pertanto, necessario richiedere all'operatore economico in questione, ogni chiarimento in merito.

Si da atto dell'errore materiale (alla pag. 1 della dichiarazione d'impegno dell'RTP) relativo all'indicazione di una consorziata in luogo di un'altra di cui è presente la documentazione amministrativa.

Viene dato atto che nel corso della disamina della documentazione dell'operatore economico individuato con il numero 2 secondo l'ordine risultante dalla piattaforma, l'impresa mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo, non ha prodotto, relativamente al rapporto sulla situazione del personale, l'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 47, c. 2, D.L. 77/21 convertito in L. 108/21. E' pertanto necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 50/16, al fine di acquisire dal legale rappresentante dello stesso l'attestazione non prodotta.

Sempre con riferimento all'operatore economico individuato con il numero 2 secondo l'ordine risultante dalla piattaforma, viene dato atto che nel corso della disamina della documentazione dal medesimo prodotta, sono state segnalate talune vicende attinenti la progressa attività professionale, da ritenersi non rilevanti stante la risalenza nel tempo dei fatti, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 80

D.lgs. 50/16.

In relazione alle dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse, di cui al modello allegato Ib all'avviso di preinformazione, nei casi riscontrati nei quali detta dichiarazione non risulta essere stata resa da taluni dei soggetti individuati quali "titolari effettivi", ci si richiama a quanto in merito stabilito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 30 prot. 212865 del 11.8.2022, nella quale si precisa che la mancata presentazione della dichiarazione non comporta esclusione dalla gara, ma la stessa sarà richiesta all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Alle ore 16 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Protocollo n. 5918

Il RUP
Ing. Diego Galiazzo



